



Regione Toscana

Determinazione n.10/SCA/2013 del 4/10/2013

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Piano Ittico Provinciale 2012-2015

(Provincia di Pistoia)

Rapporto Ambientale

Contributo valutativo

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 498/2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.171/2012, nella seduta del 4/10/2013, presenti i seguenti componenti:

Presenti: Elvira Pisani, Paolo Baldi, Paola Badini, Carmela D'Aiutolo

Assenti: Paolo Matina, Rosanna Zavattini

Visti

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la nota prot. n. AOOGR/ 211759/F.050.020 del 19 agosto 2013 con cui la provincia di Pistoia ha consultato la Regione Toscana in qualità di Soggetto competente in materia ambientale e ha trasmesso la proposta di Piano Ittico Provinciale 2012-2015 della Provincia di Pistoia e relativo Rapporto Ambientale;
- l'articolo n.33, comma 2, della legge regionale 10/2010 per il quale la Regione, qualora sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente;

•la nota prot. AOOGR/237741/F.050.020 del 19 agosto 2013 con la quale sono state effettuate le consultazioni interne alla Regione Toscana al fine di acquisire i pareri degli altri settori ritenuti interessati;

•la nota prot. AOOGR/250590/F.050.020 del 04/10/2013 inviata da ARPAT;

esprime le seguenti osservazioni

1. Si rileva che nel paragrafo 1.4 "Recepimento delle osservazioni al Documento preliminare" non sono state esplicitate le modalità con cui si è tenuto conto dei contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e le specifiche motivazioni per cui alcuni di questi non sono stati presi in considerazione.

2. La valutazione dei possibili impatti significativi, ai sensi della lettera f dell'All. 2 della L.r. 10/10, ha l'obiettivo di mettere in evidenza come l'attuazione di un Piano impatti sull'ambiente e, quindi, sulle diverse componenti ambientali (biodiversità, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua etc.), evidenziando la relazione esistente tra le azioni/misure di Piano e le componenti ambientali sollecitate.

Nel Rapporto Ambientale tale valutazione è stata effettuata attraverso l'analisi matriciale tra gli obiettivi di protezione ambientale presi a riferimento per la VAS e gli obiettivi specifici del Piano Ittico, che comunque presentano un elevato livello di dettaglio.

3. Nel sistema di monitoraggio sono stati individuati un set di indicatori, già previsti nel PRAF 2012-2015, che misurano l'attuazione di specifiche azioni/ obiettivi del PRAF. Si ritiene pertanto necessario che nel sistema di monitoraggio siano sviluppati anche i seguenti aspetti:

- individuazione di indicatori strettamente legate alle azioni, che presentino, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti negativi sull'ambiente e sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale;
- indicazione del valore base ed il valore "obiettivo" degli indicatori, al fine di poter valutare nelle relazioni di monitoraggio il trend relativo al raggiungimento o meno dello stesso.

4. Relativamente a quanto espresso nell'Introduzione, in merito alla non assoggettabilità a VAS dei piani attuativi, e quindi del richiamo all'articolo 5 bis della L.R. 10/2010 e del principio di non duplicazione delle valutazioni (non assoggettabilità a VAS dei piani attuativi, comunque denominati, che non comportano variante ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali), si precisa che tale articolo è riferito ai soli strumenti della pianificazione territoriale. Il Piano Ittico Provinciale infatti rientra in modo obbligatorio nell'ambito di applicazione ai sensi dell'art. 5 c.2 lett. B della L.R. 10/10, come correttamente indicato nel Documento preliminare.

4/10/2013


Elvira Pisani



Paolo Baldi



Carmela D'Aiutolo



Paola Badini

